

## **Art. 23. Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi**

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:

a) *(lettera soppressa dall'[art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016](#))*

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;

c) *(lettera soppressa dall'[art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016](#))*

d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli [articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#).

2. *(comma abrogato dall'[art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016](#))*